



Provincia di Bolzano

Legge Provinciale n. 29 del 23 ottobre 1991

Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57:

<< Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l' acquisto dei relativi mezzi e per l' approntamento di aree necessarie al servizio >>

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 49 del 5 novembre 1991)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo l' articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 7- bis

1. A seguito di accertate regioni di igiene e sicurezza ambientale, di cui all' articolo 1, comma 7, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, ed al fine di favorire nel territorio provinciale l' attuazione di un sistema integrato di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, e in particolare la concentrazione delle operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, la Giunta provinciale è autorizzata:

- a) a concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per lo smaltimento di rifiuti speciali, con priorità per quelli tossici e nocivi;
 - b) a concedere alle imprese che operano nel settore edilizio, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta, o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi.
2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere aumentati fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, qualora vengano realizzati impianti pilota o applicate tecnologie sperimentali o innovative per razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti, i processi di riciclaggio o di riutilizzo, al fine anche di recuperare materie prime ed energie.



Gestione-Rifiuti.it

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi dalla Giunta provinciale, mirato alla realizzazione di un sistema integrato per lo smaltimento di rifiuti speciali nel territorio provinciale. >>

ARTICOLO 2

1. Dopo l' articolo 8 della legge provinciale n. 57/76 è inserito il seguente articolo:

<< Art. 9

1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall' articolo 7- bis, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 85051 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario in corso, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge finanziaria annuale.

2. La denominazione del capitolo di spesa 85051 è integrata col seguente testo: << Contributi alle imprese produttive per l' allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali >>. >>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 ottobre 1991

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

